



TRIBUNALE DI ASTI

il giudice designato dott. Marco Bottallo
a scioglimento della riserva che precede
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato da

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Bra, piazza Arpino n. 7 presso lo studio dell'avv. Alberto Rizzo che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Fabio Scarmozzino e Francesca Varesio come da procura in atti

ricorrente

contro

POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la PEC dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura in atti

resistente

IL GIUDICE

visti gli atti e i documenti allegati,

OSSERVA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato la [REDACTED] in qualità di erede delle [REDACTED] ha convenuto in giudizio Poste Italiane s.p.a. al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 77.102,91 a titolo di maggiori interessi dovuti, rispetto a quelli già liquidati, in forza dei rendimenti previsti sui seguenti buoni postali fruttiferi della serie Q/P:

- n. 54 del 8.8.1986 dell'importo di £ 2.000.000,00;
- n. 73 del 25.3.1987 dell'importo di £ 2.000.000,00;
- n. 59 del 18.10.1986 dell'importo di £ 2.000.000,00;
- n. 45 del 23.1.1988 dell'importo di £ 5.000.000,00;
- n. 58 del 23.9.1988 dell'importo di £ 5.000.000,00;
- n. 60 del 22.11.1986 dell'importo di £ 2.000.000,00.

La ricorrente ha in particolare dedotto che Poste Italiane, all'atto della riscossione dei buoni avvenuta alle rispettive scadenze, aveva corrisposto, con riguardo al periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti dal D.M. 13/6/86 per la serie Q, che erano diversi e inferiori rispetto a quelli indicati sul retro dei buoni che, con riferimento a tale periodo, prevedevano una maggiorazione di *"lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"* per i buoni n. 45 e 58 e una maggiorazione di *"lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"* per i buoni n. 59, 73, 54 e 60 (doc. 4 e 5 di parte ricorrente). Ad avviso della ricorrente, nel contrasto tra le previsioni contenute nel D.M. istitutivo della nuova serie cui era riconducibile il buono in questione e le indicazioni riportate sul buono stesso, erano queste ultime a dover prevalere in forza del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13979/07.

Poste Italiane s.p.a. si è costituita in giudizio sostenendo al contrario che la liquidazione degli interessi era stata legittimamente effettuata, al momento della riscossione dei titoli, sulla base dei rendimenti previsti dal D.M. 13/6/86, anche per il periodo dal 21° al 30° anno, in conformità a quanto disposto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) nonché ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 3963/19.

Ciò premesso, la domanda appare fondata alla luce delle seguenti considerazioni.

Sul piano delle fonti normative la materia in questione è regolata dall'art. 173 del D.P.R. n. 156/73, ora abrogato ma applicabile *ratione temporis*, il quale dispone che:

"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi e' eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.

Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali".

I Buoni Postali Fruttiferi (BPF) sottoscritti dalle danti causa della ricorrente, essendo stati emessi sotto la vigenza del D.M. 13/6/86, istitutivo della nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", risultano inoltre sottoposti alla relativa disciplina che per quanto qui rileva così dispone:

"Art. 4. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.

Art. 5. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Alla luce della suddetta normativa i BPF rilasciati su moduli della precedente serie "P", ma emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/6/86 istitutivo della serie "Q", sono considerati titoli della nuova serie, previa apposizione sul documento di due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura Q/P, e l'altro sulla parte posteriore, con l'indicazione dei nuovi tassi.

Tale è la situazione riscontrabile nel caso di specie, in cui tutti i BPF prodotti dalla ricorrente sono stati emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/6/86, utilizzando moduli della precedente serie "P", sui quali sono stati apposti sulla parte frontale il timbro con la dicitura "Serie Q/P" e sul retro un timbro recante l'indicazione dei nuovi tassi di rendimento sino al 20° anno, corrispondenti a quelli previsti dal D.M. per la serie "Q".

Parte ricorrente sostiene tuttavia che per il periodo successivo, ossia dal 21° al 30° anno, debbano continuare a trovare applicazione i rendimenti della precedente serie "P", così come originariamente indicati sui moduli (che contengono al riguardo le diciture "più lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" quanto ai buoni n. 45 e 58 e "più lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello

di emissione" quanto ai buoni n. 59, 73, 54 e 60) non essendo stati modificati dal timbro apposto dall'ufficio postale che reca la misura degli interessi solo fino al 20° anno.

Tale assunto trova in effetti conforto nella sentenza n. 13979/07 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono"*.

La pronuncia in questione, resa con riferimento a una fattispecie che seppure non esattamente corrispondente appare in buona parte sovrapponibile a quella oggetto della presente causa, contiene affermazioni di principio che appaiono in ogni caso attagliarsi perfettamente alla questione giuridica sottoposta al vaglio di questo Tribunale.

La Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, ha evidenziato in particolare come il sottoscrittore del buono dovesse essere edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante quel genere di titoli, ma in alcun modo poteva ritenersi che egli fosse anche tenuto a sapere che già al momento della sottoscrizione le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati.

La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può pertanto rilevare, secondo i giudici di legittimità, per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni.

Le stesse norme del D.M., che espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore (*in primis* la misura dei nuovi tassi), affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, *"verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si*

obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (così Cass. SU n. 13979/07).

I principi affermati nella suddetta pronuncia delle Sezioni Unite, che indubbiamente corroborano la tesi difensiva di parte ricorrente, non sono stati inoltre in alcun modo sconfessati dalla successiva pronuncia n. 3963/19, resa sempre dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, invocata da Poste Italiane a sostegno dell'opposto indirizzo (sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito) secondo cui dovrebbe invece sempre prevalere il dato di integrazione eteronoma *ex lege* rispetto a quello cartolare, e ciò a prescindere dal fatto che un tale dato sia da applicarsi a un buono emesso antecedentemente o successivamente al momento in cui la fonte di integrazione eteronoma (i.e. il D.M. 13 giugno 1986) sia entrata in vigore.

La pronuncia in questione riguarda infatti, questa sì, una fattispecie significativamente diversa da quella oggetto del presente giudizio, ossia un caso in cui il ricorrente, intestatario di BPF emessi antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/86, lamentava il fatto che al momento della riscossione l'ufficio postale avesse liquidato gli interessi applicando quelli modificati *in pejus* dalla normativa sopravvenuta.

In relazione a tale fattispecie, la Suprema Corte ha quindi affermato che in forza dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi convertiti nei titoli della nuova serie e tale possibilità di variare *in pejus* i tassi di interesse era da presumersi conosciuta dal sottoscrittore alla luce della pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che in base al generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti.

I giudici di legittimità, nella pronuncia ora in esame, hanno inoltre espressamente rimarcato la diversità tra la fattispecie da essi esaminata e quella oggetto della precedente sentenza n. 13979/2007, osservando che *"In quella controversia si discuteva infatti di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto*

indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo".

In buona sostanza con la sentenza n. 3963/19 le Sezioni Unite hanno ribadito il principio, già oggetto di un *obiter dictum* nella pronuncia n. 13979/2007, secondo cui ai sensi dell'art. 173 d.p.r. n. 156/1973 i tassi di interesse originariamente indicati nei BPF possono essere successivamente modificati in pejus, mediante D.M. da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, ma non hanno in alcun modo affermato, diversamente da quanto sostiene Poste Italiane, che il dato normativo debba sempre prevalere su quello testuale contenuto nel buono ed in particolare anche laddove quest'ultimo sia emesso successivamente all'aggiornamento dei tassi.

Alla luce di quanto precede deve pertanto ritenersi, in ossequio all'orientamento sostenuto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13979/07, che per gli interessi maturati dal 21° al 30° anno debba applicarsi la tabella originaria risultante dal buono in quanto non modificata da alcun timbro successivamente apposto. Nel contrasto tra le clausole risultanti dal buono al momento della sua sottoscrizione e la normativa anteriore prevalgono infatti le prime, in base a quanto stabilito dalla Cassazione.

In tal senso si è inoltre recentemente pronunciata anche la Corte d'Appello di Torino osservando, con riferimento a una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, che *"è perfettamente applicabile il principio espresso da Cass. civ., S.U. n. 13979/2007, secondo la quale nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei*

buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (conforme, più di recente, Cass. civ., sez. 1, ord. n. 19002/2017). Altro è, infatti, la variazione del rendimento dei titoli intervenuta successivamente alla loro emissione, variazione che è vincolante per il possessore, anche a suo svantaggio, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del DPR n. 156/1973, rispetto alla variazione di rendimento intervenuta anteriormente all'emissione del titolo ma non riportata sullo stesso, la quale non opera a svantaggio del possessore; il sottoscrittore, secondo la cassazione, al momento dell'emissione deve poter fare affidamento sui rendimenti indicati nel buono, anche se in contrasto con la normativa in vigore ma non recepita nel corpo del titolo. Questo è, in realtà, quanto avvenuto nel caso di specie con riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno, in cui la tabella originaria che compare sul retro dei buoni non è stata modificata mediante una stampigliatura apposita, che riportasse i rendimenti introdotti dal d.m. del 1986" (App. Torino, sentenza n. 183 del 15.2.2021).

La domanda merita pertanto accoglimento e per l'effetto, non essendovi contestazione sotto lo specifico profilo del *quantum* (che la resistente contesta solo in ragione del diverso tasso di rendimento dalla stessa ritenuto applicabile, ossia quello previsto dal d.m. 13.6.1986 anche per il periodo successivo al 20° anno), Poste Italiane deve essere condannata al pagamento della somma di € 77.102,91, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa, dell'attività processuale espletata e dei parametri di cui al d.m. 55/14, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

- condanna Poste Italiane s.p.a. al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 77.102,91, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

- condanna Poste Italiane s.p.a. a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 5.000,00 per compenso ed € 406,50 per spese, oltre accessori e pesi di legge.

Si comunichi.

Asti, 29.9.21

Il Giudice
Marco Bottallo